



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

## SETTORE URBANISTICA E TERRITORIO

Ufficio URBANISTICA

---

**COPIA DELLA DETERMINAZIONE N. 27 DEL 05-11-2018**

**Reg. generale n. 648 del 05-11-2018**

---

<b>Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA DI GHIAIA E SABBIA 3° LOTTO IN LOC SCHITO.</b>
---

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTESTATO

PREMESSO che:

- con D.G.C. n. 70 in data 13/04/2016 l'Amministrazione comunale ha espresso le proprie osservazioni e richiesto integrazioni per il rilascio dell'autorizzazione di competenza ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 71/1997 per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia 3° lotto in loc. Schito a seguito della domanda avanzata dalla ditta Generale Calcestruzzi srl, legale rappresentante Maceratesi Massimo, con sede in Castelfidardo (AN) via Pio La Torre 12, in data 19/02/2016 prot. n. 3.104, alla Provincia di Macerata in forza del Piano Cave Provinciale vigente, per i provvedimenti di competenza, ed al Comune;
- con deliberazione della G.C. n. 25 del 07/02/2018 l'Amministrazione ha definito il proprio parere negativo per le motivazioni contenute nell'atto relative a profili di illegittimità che potrebbero inficiare alcuni degli atti non di competenza comunale presupposti all'adozione del provvedimento autorizzatorio finale;
- con la stessa deliberazione ha dato atto che comunque il Responsabile del procedimento ed il Responsabile del SUAP dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base degli strumenti programmatori e/o pianificatori al momento vigenti ed applicabili;

PRESO ATTO che la Provincia di Macerata, con provvedimento di V.I.A. D.D. n. 550 del 14/11/2017 del 10° Settore ambiente Provincia di Macerata, ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni, prot. n. 21.446 del 24/11/2017, e con determinazione dirigenziale n. 105 del 09/03/2018 del Settore Territorio ed Ambiente, pervenuta al prot. n. 4.384 del 13/03/2018, ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 71/1997 ha espresso il parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE propedeutico al successivo rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione del giacimento in oggetto, con prescrizioni da adempiere prima del rilascio dell'autorizzazione comunale;

VISTE le integrazioni pervenute in adeguamento alle prescrizioni sopra richiamate, con nota prot. n. 7.766 in data 08/05/2018, trasmesse alla Provincia che ha richiesto ulteriori approfondimenti con nota pervenuta al prot. n. 10.643 in data 22/06/2018;

VISTA la documentazione finale per il rilascio dell'autorizzazione e per la stipula della convenzione pervenuta in data 08/08/2018 al prot. n. 16.774 e da ultimo in data 19/10/2018 al prot. n. 17.795;

PRESO ATTO che:

- il progetto indica un volume utile di ghiaia, autorizzato, di mc. 403.224 da estrarre in 10 anni, per cui in media mc. 40.322/anno, per i quali la ditta dovrà versare annualmente al Comune, e per suo tramite alla Provincia ed alla Regione, il contributo previsto dall'articolo 17, comma 1, della L.R. 1 dicembre 1997, n. 71, e ss.mm.ii., in base alle tariffe stabilite dalla L.R. n. 19/2007, articolo 24, per i materiali utili di cava estratti, calcolati in banco, o da eventuali futuri aggiornamenti;
- per il rilascio dell'autorizzazione e per la stipula della convenzione sono state prodotte le polizze fideiussorie richieste a garanzia della ricomposizione ambientale e del versamento del contributo sui materiali estratti, di durata per l'intero periodo fino al termine previsto per il collaudo;

CONSIDERATO che con la deliberazione sopra citata l'Amministrazione comunale ha demandato, al sottoscritto Funzionario responsabile del servizio, Arch. Patrizia Roganti, l'approvazione, con propria determinazione, dell'atto aggiuntivo alla convenzione, autorizzandola a sottoscriverla;

CONSIDERATO che non vi sono state modifiche agli strumenti programmatori e/o pianificatori allo stato attuali vigenti ed applicabili, quali il piano di aggiornamento del PPAE della Provincia di Macerata, approvato con D.C.P. n. 15 del 15/10/2015 e le relative NTA;

RITENUTO, quindi, dover approvare lo schema di convenzione allegato alla presente;

VISTA la L.R. 1 dicembre 1997, n. 71 e succ. mm. ii.;

VISTO il PRAE, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione amministrativa n. 66 del 05/04/2002;

VISTO il piano di aggiornamento del PPAE della Provincia di Macerata, approvato con D.C.P. n. 15 del 15/10/2015 e le relative NTA;

VISTO l'articolo 4, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto commissariale n. 2 del 29 ottobre 2018, di conferma delle funzioni di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

CONSIDERATO che la sottoscritta ha direttamente provveduto alla verifica della regolarità tecnica della presente determinazione;

VISTO l'articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

ATTESA la propria competenza, rientrando il presente atto tra i compiti di gestione corrente del servizio;

## D E T E R M I N A

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di APPROVARE l'allegato schema di convenzione da sottoscrivere per la coltivazione della cava di ghiaia e sabbia 3° lotto in loc. Schito a seguito della domanda avanzata dalla ditta Generale Calcestruzzi srl;
3. di DARE ATTO che la sottoscrizione della presente determina equivale ad attestazione di regolarità tecnica, attestante la regolarità, la legittimità e la correttezza dell'azione amministrativa, prescritta dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;
4. di DISPORRE la pubblicazione della presente determinazione all'albo pretorio on line, nonché nell'apposita sezione del sito internet istituzionale denominata "*Amministrazione Trasparente*";
5. di DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto, non necessitando del visto di regolarità contabile e dell'attestazione della copertura finanziaria della spesa da parte del responsabile del Servizio Finanziario, diventa esecutivo con la sottoscrizione del medesimo da parte del responsabile del Settore interessato.-

\* \* \* \* \*

**COMUNE DI TREIA**  
**Provincia di Macerata**  
REPUBBLICA ITALIANA

N. di Rep.

**CONVENZIONE**

AI SENSI DELL'ART. 17 DELLA L.R. 71/1997 - ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE PER LA COLTIVAZIONE DI CAVA DI GHIAIA E SABBIA - 3° LOTTO - IN LOCALITÀ SCHITO DEL COMUNE DI TREIA.

\* \* \* \* \*

L'anno duemiladiciotto, il giorno ..... del mese di ..... ( / / ) nel mio Ufficio presso la sede comunale in Piazza della Repubblica n. 2, avanti a me ....., Segretario comunale del Comune di Treia, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nei quali il Comune è parte, ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lett. c), del TUEL D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 267, senza assistenza dei testimoni, avendovi le parti, fornite dei requisiti di legge, rinunciato d'accordo fra loro con il mio espresso consenso, si sono costituiti:

**Per la ditta titolare dell'attività:** Maceratesi Massimo, nato a ..... il ....., residente in Castelfidardo (AN) via Pio La Torre 12, C.F. ...., in qualità di Amministratore Unico della GENERALE CALCESTRUZZI SRL, P.IVA 01276970421;

**Per il Comune di Treia: PATRIZIA ROGANTI**, nata a ..... il ..... e domiciliata per la carica in Piazza della Repubblica, n. 2, Funzionario responsabile del IV Settore "Urbanistica e territorio - SUE" del Comune di Treia, che in questa sede rappresenta (Cod. Fisc. del Comune 00138790431), a ciò autorizzata con la deliberazione di Giunta comunale n. 70 del 13/04/2018;

**PREMESSO**

- CHE la ditta Generale Calcestruzzi srl in data 19/02/2016, assunta al protocollo al n. 2016/3104, ha presentato al Comune ed alla Provincia di Macerata ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 3/2012 Capo III, della L.R. 71/1997 e del PPAE, domanda 2016/14/SUAP di "AVVIO PROCEDIMENTO AI FINI DELLA VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE (V.I.A.) E DEL PARERE DI CONFORMITÀ E COMPATIBILITÀ AL PRAE ED AL PPAE PER RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA COLTIVAZIONE CAVA DI SABBIA E GHIAIA 3 lotto loc. SCHITO", in questo Comune, sull'immobile distinto al catasto al foglio n. 2 mappali nn. 21 - 29 - 6 Ubicato in C.DA SCHITO, della superficie di circa 6 ettari oggetto di scavo (circa 8,4 Ha l'area d'intervento) per mc. 403.224 di materiale utile da estrarre su mc. 645.159 da movimentare (volume di max scavo), con un programma di estrazione e di ricomposizione ambientale di anni 10 e 8 mesi, in dieci fasi o settori di un anno cadauna, pari alla media di mc. 40.322/ anno di ghiaia, e di ulteriori 8 mesi per il recupero ambientale;

- CHE il progetto di cava, in base all'articolo 23 D.Lgs. 152/2006 e L.R. 3/2012 Capo III, procedura di VIA, con determinazione dirigenziale n. 550 del 14/11/2017 del Settore S10 Ambiente della Provincia di Macerata, ha riportato giudizio positivo di compatibilità ambientale con prescrizioni;

- CHE il progetto di cava, in base all'articolo 13 della L.R. 71/1997, con determinazione dirigenziale n. 105 del 09/03/2018 del Settore Territorio Ambiente della Provincia di Macerata ha acquisito il parere di conformità e compatibilità al PRAE ed al PPAE propedeutico al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione di giacimento di cava, favorevole con prescrizioni;

PRESO ATTO che la Giunta comunale, con deliberazione n. 70 del 13/04/2016, ha espresso le proprie osservazioni e prescrizioni al progetto e con successiva D.G.C. n.

25 del 07/02/2018, pur con parere negativo per le motivazioni contenute nell'atto relative a profili di illegittimità che potrebbero inficiare alcuni degli atti non di competenza comunale presupposti all'adozione del provvedimento autorizzatorio finale, ha dato atto che il Responsabile del procedimento ed il Responsabile del SUAP dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni sulla base degli strumenti programmatori e/pianificatori al momento vigenti ed applicabili, per le motivazioni contenute nella medesima deliberazione;

CHE con determinazione n. .... del ..... del Funzionario responsabile del Settore "Urbanistica e territorio – SUE" è stato approvato lo schema del presente atto di convenzione;

VISTA la legge regionale n. 71/1997 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI il Regolamento edilizio comunale, le N.T.A. del P.R.G. e del P.P.A.E. vigenti ed il D.Lgs. 152/1999 e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la polizza di "responsabilità civile per le imprese edili", stipulata in data ./../.... e rinnovata/prorogata in data ./../.... con la "....." - Agenzia di ....., polizza n. .... per l'importo garantito di €..... (euro ..../...), la quale presenta come contraente la ditta "Generale Calcestruzzi srl" in qualità di soggetto che effettuerà l'attività di escavazione e che perciò risulterà responsabile di eventuali danni che dovessero essere provocati a cose o persone;

CONSIDERATO che la firma della presente convenzione è subordinata all'attivazione di idonea garanzia fideiussoria a favore del Comune, per le opere di ricomposizione ambientale da realizzarsi al termine della coltivazione, da incamerare in caso di inadempienza del soggetto autorizzato, come stabilito dall'articolo 17, comma 4, della L.R. 71/1997 e ss.mm.ii. e dalle NTA del PPAE, basata sull'importo del computo metrico estimativo dei lavori di ricomposizione redatto con i prezzi desunti dal vigente prezzario regionale; l'importo delle opere dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del prezzario regionale;

#### TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

#### **ART. 1 – Oggetto della convenzione**

La premessa forma parte integrante del presente atto.

La presente convenzione disciplina i rapporti ai sensi dell'articolo 17, comma 1, L.R. n. 71/1997 tra l'Impresa esecutrice dell'attività di cava e il Comune di Treia nel territorio del quale ricade la cava.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto, si rimanda al D.P.R. 128/1959, al D.Lgs. 624/1996 e ss.mm.ii., alla L.R. 71/1997 e ss.mm.ii., al Regolamento del P.P.A.E. della Provincia di Macerata approvato con D.C.P. n. 15 del 15/10/2015.

#### **ART. 2 – Prescrizioni**

L'impresa esecutrice autorizzata ad eseguire la coltivazione della cava per l'estrazione di ghiaia assume l'obbligo di rispettare il progetto approvato dall'Amministrazione provinciale di Macerata, ai sensi degli articoli 9-10 e 11 della L.R. 71/1997, garantendo la perfetta ricomposizione ambientale, nonché di osservare le prescrizioni e condizioni impartite da parte degli enti preposti:

- prescrizioni contenute nell'allegato B della determinazione dirigenziale n. 550 del 14/11/2017 da 1 a 23;
- prescrizioni contenute nella determinazione dirigenziale n. 105 del 09/03/2018, da 1 a 15.

#### **ART. 3 – Contributi da versare per l'attività di cava**

La ditta Generale Calcestruzzi srl si impegna a corrispondere entro il 30 settembre di ogni anno, salvi successivi adeguamenti disposti dalla Regione, a norma dell'articolo 17 della L.R. 71/1997 e ss.mm.ii., un contributo sulle spese necessarie per gli interventi pubblici ulteriori rispetto al mero recupero dell'area di cava e delle strade di accesso commisurato al tipo (ghiaia e sabbia) ed alla quantità di materiale estratto nell'anno precedente, in conformità alle tariffe stabilite dalla Giunta regionale ed aggiornate per

l'anno di riferimento, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 5 della L.R. 71/1997 come modificato dall'articolo 1 della L.R. 25 del 1° agosto 2012.

La quantità massima totale estraibile di ghiaia è di 403.224 metri cubi. Il Comune versa entro il 31 ottobre di ogni anno il 60% del contributo per il 10% alla Provincia di Macerata e per il 50% alla Regione Marche per le finalità previste dalla legge.

#### **ART. 4 - Impegni ed obblighi dell'impresa esecutrice**

L'impresa esecutrice si impegna a rispettare le condizioni e prescrizioni contenute negli atti di approvazione degli Enti sopra richiamati e nell'atto autorizzatorio del Funzionario responsabile del 4° Settore.

#### **ART. 5 – Garanzie per opere di ricomposizione**

La ditta Generale Calcestruzzi, per la perfetta ricomposizione ambientale comprendente anche le operazioni agronomiche necessarie, e nel rispetto di tutte le condizioni indicate dal comma 4 dell'articolo 17 della L.R. 71/1997 e dall'articolo 42 delle N.T.A. del P.P.A.E., deposita la polizza/garanzia fideiussoria n. .... del ././.... rilasciata, a titolo di cauzione in favore del Comune di Treia, dalla “.....” - Agenzia di ..... per l'importo di **€ 210.000,00 (euro duecentodiecimila/00)** commisurato alla somma degli importi degli interventi di ricomposizione ambientale + IVA 22%. L'importo delle opere dovrà essere aggiornato ad ogni variazione del prezzario regionale e conseguentemente dovrà essere aggiornato l'importo della fideiussione.

La polizza o fideiussione a garanzia della corretta esecuzione delle opere di recupero-ricomposizione ambientale resterà vincolata a favore del Comune di Treia, per un periodo superiore di 18 mesi alla durata del progetto o dei lavori di anni 10 e 8 mesi, comunque fino al termine del collaudo delle opere ed all'accensione della nuova polizza descritta di seguito.

La **polizza fideiussoria** dovrà essere rinnovata almeno un anno prima della scadenza qualora i lavori non possano essere terminati nel periodo autorizzato e debbano essere prorogati, a pena di decadenza dell'autorizzazione rilasciata e conseguente incameramento dell'importo economico dedotto in garanzia.

La stessa, per l'intero importo, può essere prestata secondo piani quinquennali rinnovabili, ciascuno maggiorato di due anni.

Il soggetto autorizzato, almeno un anno prima della scadenza della garanzia quinquennale, pena la decadenza dell'autorizzazione, presenta all'autorità competente il rinnovo della garanzia.

La presente polizza potrà altresì essere attivata, previa diffida, in caso di mancato adempimento da parte della ditta a quanto stabilito dalla presente convenzione, dalle autorizzazioni provinciali e dalle normative in materia e consentirà altresì gli interventi che il Comune dovesse effettuare in via sostitutiva in attuazione della presente convenzione.

La presente polizza è sempre esigibile a prima richiesta e stipulata con la clausola della “rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del C.C.”.

Allo svincolo della polizza o fideiussione si provvederà con le modalità e tempi previsti dall'articolo 18 della L.R. 71/1997 e ss.mm.ii., accertata la rispondenza dei lavori con quanto previsto nel provvedimento autorizzatorio, con particolare riferimento ai lavori di ricomposizione ambientale.

#### **ART. 6 - Garanzia per il versamento dei contributi**

La polizza fideiussoria disciplinata dall'articolo 5 garantisce anche il pagamento dei contributi di cui all'articolo 17 L.R. 71/1997 e le eventuali penali per il ritardo nei pagamenti di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 17. La detta polizza potrà essere incamerata ai sensi del comma 7 dell'articolo 17, e previa diffida in ipotesi di mancato tempestivo (od insufficiente) pagamento del rateo annuale del contributo art. 17 L.R. 71/1997. In ipotesi di avvenuto incameramento l'impresa esecutrice dovrà comunicare l'avvenuta ricostituzione della garanzia per l'importo originario sotto pena di adozione dei provvedimenti sanzionatori contemplati dalla L.R. vigente, inclusa la sospensione

dell'attività. Anche quanto oggetto della presente garanzia è esigibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### **ART.7 - Garanzia per la manutenzione delle opere forestali**

Prima della data di scadenza della polizza di cui al precedente articolo 5, e comunque entro gli ultimi dodici mesi di validità della stessa, la ditta Generale Calcestruzzi srl provvederà ad accendere nuova polizza a sostituzione di quella di cui al precedente articolo 5. Detta nuova polizza dell'importo delle cure colturali stimato nel computo metrico di progetto, aggiornato alla data della stipula della stessa e moltiplicato per cinque anni, compresa IVA 22%, ad oggi pari ad € 17.722,30, verrà depositata a garanzia degli interventi manutentori delle opere forestali per i cinque anni successivi alla data di collaudo. L'accensione di detta nuova polizza comporterà lo svincolo totale o parziale della polizza di cui all'articolo 5, mentre la sua mancata accensione autorizzerà il Comune ad incamerare pari importo individuato espressamente a garanzia delle opere di manutenzione, a valere sulla polizza di cui all'articolo 5.

Per contro, nel caso in cui allo scadere del quinto anno fossero rilevate situazioni difformi da quelle assentite, la ditta dovrà adeguare lo stato dei luoghi al progetto approvato entro i successivi dodici mesi, contrariamente il Comune non svincolerà la polizza di cui al presente articolo e/o potrà richiedere immediatamente la liquidazione dei relativi importi e provvedere con essi alla sistemazione dell'area. Anche la polizza in argomento è esigibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### **ART. 8 – Garanzia per la manutenzione della viabilità**

La ditta Generale Calcestruzzi si impegna a rispettare le condizioni e prescrizioni contenute nella deliberazione n. 70 del 13/04/2016 dell'Amministrazione comunale di Treia. In merito alla viabilità comunale interessata dal transito degli autocarri in entrata ed in uscita dal sito di cava si impegna: durante il periodo di esercizio a provvedere alla sua manutenzione ordinaria e straordinaria, da concordare con il 3° Settore LL.PP. (rasature e riprese con asfalto a caldo dove necessario), in modo da garantire condizioni di sicurezza per il pubblico transito; al termine dei lavori, entro i successivi novanta giorni, ad effettuare i ripristini del piano viabile bitumato come verrà indicato dal 3° Settore LL.PP..

Inoltre, anche per il passaggio sulle strade vicinali private si assume l'onere di provvedere a propria cura e spese alla loro manutenzione ed al ripristino al termine dell'attività.

A garanzia della manutenzione della viabilità comunale, la ditta deposita la polizza/garanzia fideiussoria n. .... del .././....., rilasciata, a titolo di cauzione in favore del Comune di Treia, dalla “.....” - Agenzia di ..... per l'importo di € **50.000,00 (euro cinquantamila/00)** commisurato agli interventi di manutenzione compresa IVA, stipulata con le stesse modalità, condizioni e termini della polizza fideiussoria di cui all'articolo 5.

La detta polizza potrà essere incamerata previa diffida in ipotesi di mancato tempestivo (od insufficiente) intervento manutentivo sulla viabilità comunale. In ipotesi di avvenuto incameramento la ditta Generale Calcestruzzi srl dovrà comunicare l'avvenuta ricostituzione della garanzia per l'importo originario sotto pena di adozione dei provvedimenti sanzionatori contemplati dalla L.R. vigente, inclusa la sospensione dell'attività. Anche quanto oggetto della presente garanzia è esigibile a prima richiesta, senza il beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

#### **ART. 9 – Spese per le operazioni di accertamento**

Il titolare dell'autorizzazione assume a proprio carico le spese per le operazioni di accertamento di cui all'articolo 18 della L.R. 71/1997 e ss.mm.ii., che verranno quantificate all'atto della loro effettuazione e successivamente.

#### **ART. 10 – Sicurezza e tutela dei lavoratori**

Il titolare dell'attività si obbliga ad applicare le norme interne di sicurezza e di salute degli ambienti di lavoro di cui ai D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e

ss.mm., legge 30 luglio 1990, n. 221 e i decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626, 19 marzo 1996, n. 242 e 25 novembre 1996, n. 624 e ss.mm.ii.; si impegna, inoltre, ad inviare almeno otto giorni prima dell'inizio dei lavori, all'Autorità di controllo, il Documento di Sicurezza e Salute (DSS).

**ART. 11 – Sostituzione, compartecipazione o modifica della ditta**

Qualora venga richiesta la sostituzione, la compartecipazione o la modifica della ragione sociale e quant'altro della ditta titolare, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della L.R. 71/1997, il Comune dovrà dare il nulla osta alla cessione dell'autorizzazione ad altra ditta che dovrà avere e documentare quanto richiesto ai punti a), b), c), d) e g) dell'articolo 12, comma 3, della L.R. 71/1997.

Nel caso venisse riconosciuta ed autorizzata la sostituzione, la compartecipazione o la modifica della ragione sociale e quant'altro della ditta, il nuovo soggetto titolare dovrà assumersi tutti gli obblighi istituiti nella presente convenzione.

Il Comune comunicherà a tutti gli organi competenti (Regione, Provincia, C.S.) l'avvenuto cambiamento del titolare dell'autorizzazione e della presente convenzione.

**ART. 12 – Vigilanza al progetto approvato**

Per le funzioni di vigilanza da parte del personale degli enti preposti alla verifica delle disposizioni di legge, delle autorizzazioni, dell'applicazione delle norme di sicurezza e salute e quant'altro concerne la casistica, si delibera fin d'ora il libero accesso all'area oggetto d'intervento.

**ART. 13 – Inosservanza delle autorizzazioni**

Il mancato assolvimento delle norme e condizioni contenute nella presente convenzione e l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comportano, da parte dell'autorità comunale, l'immediata dichiarazione di sospensione, revoca o decadenza dell'autorizzazione, nei casi previsti dall'articolo 19, capo III, dalla L.R. 71/1997 con applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 20 della L.R. 71/1997 e ss.mm.ii.; le notifiche e l'esercizio anche coattivo delle sanzioni si applicano in virtù delle norme di cui alla L.R. 71/1997 e ss.mm.ii..

**ART. 14 – Autorizzazione alla attività di cava**

La presente convenzione costituisce atto integrante dell'autorizzazione all'attività di cava.

**ART. 15 – Spese di convenzione**

Le spese relative alla stipula della presente convenzione, diritti di segreteria, registrazione, bolli e comunque tutte nessuna esclusa, sono a carico della impresa esecutrice richiedente l'autorizzazione all'attività estrattiva.

**ART. 16 – Oneri fiscali**

Ai fini fiscali si dichiara che i lavori dedotti nel presente contratto sono soggetti al pagamento dell'IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

**ART. 17 – Trattamento dei dati personali**

Il Comune, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (*privacy*) informa il titolare dell'autorizzazione, che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Del presente atto, io Segretario comunale rogante ho dato lettura alla parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con firma digitale con me Segretario rogante.

Questo atto, consta di n. ... fogli di carta debitamente legalizzata, dei quali si sono occupate pagine intere n. ... e righe n... della pagina n. .. escluse le firme.

IL RESP. 4 SETTORE f.to Arch. Patrizia Roganti

LA DITTA TITOLARE DELL'ATTIVITÀ f.to

IL SEGRETARIO COMUNALE f.to

Treia,

IL SEGRETARIO COMUNALE

Registrato a Macerata in data ..... al n..... degli atti pubblici esatti Euro....

\* \* \* \* \*

Il Responsabile del Settore  
F.to Arch. PATRIZIA ROGANTI

## **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Copia della presente determinazione viene pubblicata sito web istituzionale di questo Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi fino al 22-10-2019

Treia, 07-10-2019

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

È copia conforme all'originale.

Treia, 07-10-2019

Il Responsabile del I Settore  
Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---